



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Ersilio Secchi	Presidente
- Dott. Mirco Lombardi	Giudice
- Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da **VITERIA MONTE MARENZO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Monte Marenzo (LC), c.f. 00931270169, in persona dei liquidatori PIERANGELO COLOMBO e GIULIA LOCATELLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti EDOARDO MARCELLINI e EMIDIO D'AMICO, presso il cui studio, sito in Lecco, via F.lli Cairoli n. 9/D è elettivamente domiciliata;

rilevato che in data 24.6.2019 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con istanza di autorizzazione a depositare entro il termine stabilito dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 6° L.F.;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Monte Marenzo (Lecco), come riscontrabile documentazione in atti, e non vi sono elementi che dimostrino che la sede effettiva della società si trovi fuori dalla circoscrizione dell'intestato Tribunale;

rilevato che dalla visura camerale si trae che la società istante svolgeva attività commerciale avente ad oggetto la produzione ed il commercio di minuteria metallica;

rilevato che risulta provata la legittimazione degli istanti, in quanto liquidatori sociali e sussiste la delibera di cui all'art. 152 L.F.;

rilevato che all'istanza sono allegati i bilanci degli ultimi tre anni, da cui emergono valori dimensionali incompatibili con l'esenzione di cui all'art. 1 comma 2° L.F.;

ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, relative alla impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, consentano di ritenere sussistente lo stato di insolvenza;

rilevato altresì che non risultano pendenti procedure per la dichiarazione di fallimento, né in precedenza sono state proposte domande di concordato preventivo;

considerato che la natura del piano, che ipotizza la cessione dell'azienda, degli immobili e l'adesione alla prossima rottamazione delle cartelle esattoriali, giustifica la concessione del termine di 120 giorni;

ritenuto opportuna la nomina di un commissario giudiziale, anche tenuto conto della prosecuzione dell'attività di impresa per l'esaurimento delle commesse, con la conseguente esigenza di verificare che tale attività non provochi un aggravamento del dissesto;



visto l'art. 161 commi 6° e ss. L.F.;

FISSA

il termine di 120 giorni per l'integrazione della domanda con la formulazione della proposta e del piano e per il deposito della documentazione mancante, decorrente dal deposito della domanda, con scadenza in data 22.11.2019, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, salva proroga sussistendone giustificati motivi;

DISPONE

che la società ricorrente nella prosecuzione dell'attività aziendale garantisca perlomeno l'equilibrio tra costi e ricavi in modo da non incidere negativamente sul patrimonio sociale;

NOMINA

ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. quale commissario giudiziale dott. BOLIS DIEGO, con studio in Lecco, via Trieste n. 20;

DISPONE

che il ricorrente depositi in cancelleria 1) entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento una relazione informativa sulle prospettive della continuazione dell'attività aziendale durante la pendenza del termine preconcordatario, evidenziando se l'esecuzione delle commesse produca o meno una perdita; 2) entro il giorno 30 di ogni mese successivo (da luglio in poi compreso agosto) una relazione informativa sull'aggiornamento dell'attività di preparazione della proposta concordataria, nonché sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti (questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale), precisando in particolare le operazioni incidenti sull'attivo (ad es. dismissione di beni, cessione di crediti e pagamenti), le operazioni commerciali (ad es. acquisizione di nuovi ordini e andamento del fatturato) e le operazioni incidenti sul passivo (ad es. richiesta finanziamenti, costituzione di garanzie, condanne, etc.); 3) ai sensi dell'art. 161 comma 8° L.F., con la stessa periodicità mensile, una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

DISPONE

che il Commissario Giudiziale depositi con modalità telematica le suddette relazioni mensili ricevute dal ricorrente, entro 5 giorni dal ricevimento, come allegato di un breve parere, sempre depositato telematicamente, eventualmente chiedendo alla società ricorrente la documentazione ed i chiarimenti necessari; in particolare, con riferimento alla relazione sub 1), nel parere dovrà specificare se la continuazione dell'attività aziendale in pendenza del termine preconcordatario è suscettibile di aggravare ingiustificatamente la crisi della società;

AVVERTE

- che l'eventuale omissione degli obblighi informativi sarà valutata ai fini dell'art. 162 comma 2°;
- che qualora risulti che l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale può disporre l'abbreviazione del termine fissato, previa audizione della società ricorrente;

INVITA



il ricorrente al deposito dell'eventuale istanza di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza del termine;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il pagamento da parte del ricorrente al Commissario giudiziale della somma di euro 2.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di acconto;

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 24/06/2019.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi

